

RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE

Il 4 giugno 2024, nella sezione “Pubblicità legale” del portale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stato pubblicato il [decreto interministeriale 3/6/24](#) che, in attuazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 ^[*], **ha definito le modalità per redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private occupanti OLTRE cinquanta dipendenti, sotto riepilogate** (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2024).

Le aziende:

- «che occupano più di cinquanta dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze e unità produttive, redigono un rapporto unico, nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati»;
- con sede legale all'estero «sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di cinquanta dipendenti. In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto ,che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia»;
- che occupano **fino a cinquanta dipendenti, pur non essendo tenute a farlo**, possono comunque compilare e presentare il rapporto su base volontaria.

I datori di lavoro **redigono il rapporto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo allegato al decreto ministeriale del 3 giugno 2024**; a tal fine, **su <https://servizi.lavoro.gov.it>, è disponibile un apposito applicativo informatico**, per accedere al quale deve essere utilizzato il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID o Carta di Identità Elettronica del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, eccetera).

Al termine della procedura di compilazione del modulo l’applicativo, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il suo salvataggio.

L’applicativo attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli, tra gli altri soggetti istituzionali, alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema equivalgono alla sua trasmissione alla consigliera/al consigliere regionale di parità; una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta,

[*] **Art. 46, c. 1, del d.lgs. n. 198/2006**

Rapporto sulla situazione del personale

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta

deve essere inviata dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche **alle rappresentanze sindacali aziendali** (ove presenti) entro il medesimo termine sotto indicato.

Laddove dall'esame del rapporto biennale le consigliere/i consiglieri di parità regionali ne ravvisino l'esigenza, possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del lavoro, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni.

Attraverso l'applicativo informatico di cui si tratta, entro il 31 dicembre di ogni anno è reso disponibile alla consigliera/al consigliere nazionale di parità l'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute alla presentazione del rapporto; a tal fine l'applicativo ministeriale acquisisce le relative informazioni dall'INPS, dalle strutture del Sistema camerale e dagli altri enti che ne sono già in possesso.

In fase di prima applicazione delle modalità adottate con il decreto interministeriale 3/6/24, **limitatamente al biennio 2022-2023 il termine di trasmissione del rapporto biennale è il 15 luglio 2024.**

Per le annualità seguenti il termine di trasmissione è confermato al **30 aprile** dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.